



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge e statuto, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
BRACCO CRISTINA	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MARGUERET ANGELO	X	
MACORI MAURO	X	
POMAT GERARD		X
MORTARA MICHELLE	X	
POMAT ELEONORA	X	
MILLET PIERRE		X
Totale	9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Marco Calchera nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 20.12.2001;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto comunale;

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Rammentato che l'art. 27, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*) prevedeva per gli enti locali della Valle d'Aosta, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del D.lgs. 118/2011 (bilancio armonizzato), nei termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno;

Dato pertanto atto che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative devono adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 22.12.2017, n. 21 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per gli anni 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali"*;

Vista la nota prot.n.155/DEL relativa alla legge di stabilità regionale 2018/2020 trasmessa in data 26.01.2018 dalla Presidenza della Regione - Dipartimento Enti Locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 (pubblicato in GU Serie Generale n. 285 del 6.12.2017) con il quale è stato approvato il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9.02.2018 (pubblicato in GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) con il quale è stato disposto un ulteriore differimento dal 28.02.2018 al 31.03.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Atteso che la Legge Statale di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) in ambito di fiscalità ed, in particolare, all'art. 1, comma 37, ha disposto l'estensione all'anno 2018 della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi

locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'**imposta unica comunale (IUC)**, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito delle singole componenti che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2016;

Considerato pertanto che nel 2018 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2018 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03.05.2016;

Ritenuto quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerate le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, relative all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 che presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015 rimaste invariate per il 2018 ed in particolare:

- a) è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/2015;
- b) ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/2015 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Rammentato che la legge di Stabilità 2016 sanciva l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e che pertanto non era possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015;

Dato atto che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad alcun immobile e non potendo procedere nel 2018 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI ad esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata nel 2015;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Premesso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali, come sopra evidenziato, la legge di Bilancio 2018, all'articolo 1, comma 38, ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Preso atto della volontà a livello di subAto Grand-Combin di continuare, ad applicare, come per gli anni 2014 e seguenti, oltre alla parte fissa e variabile calcolate in base al DPR 158/1999, quale criterio di commisurazione della quantità di rifiuti prodotti, una componente calcolata sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento, o tramite raccolta porta a porta;

Visto che a partire dal 2016 è stato avviato un servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche e che nel 2017 è stata avviata la raccolta anche per le utenze domestiche rendendo quindi possibile la misurazione anche di tale tipologia di rifiuto;

Visto che oltre ai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti è attivo un servizio di raccolta domiciliare a chiamata dei rifiuti diversi e ingombranti e che tale servizio viene utilizzato solo da una parte degli utenti;

Considerato quindi equo far pagare il servizio di raccolta domiciliare solo agli utenti che ne fanno uso;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto ed esaminato il Piano Finanziario per l'anno 2018 per la gestione dei rifiuti predisposto dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di sub-ATO ed approvato dalla giunta dell'Unité con deliberazione n. 2 in data 08.01.2018 che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

Vista la delibera della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin n. 3 del 08.01.2018 recante ad oggetto "Approvazione tariffa unica TARI 2018" con la quale sono state definite le tariffe TARI per l'anno 2018 che garantiscono da un lato una tariffa unica per tutti i Comuni del comprensorio e dall'altro la copertura integrale dei costi sostenuti dal Sub-Ato e dai Comuni come riportato nel Piano Economico Finanziario allegato al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;

Vista inoltre la relazione allegata alla delibera della Giunta dell'Unité sopra richiamata, denominata "TARI 2018 - Individuazione Piano tariffario" che espone in modo dettagliato la politica tariffaria scelta per l'anno 2018 a livello di comprensorio dell'Unité e definisce le tariffe da applicare per garantire i principi sopra descritti;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, comma 688 della n. 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario associato dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti:	n.	9
Astenuti:	n.	-
Votanti:	n.	9
Favorevoli:	n.	9
Contrari:	n.	-

DELIBERA

1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (eccetto immobili di categoria C2 e C6) ed aree edificabili	8 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati di categoria C2 e C6	5,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille interamente di competenza dello Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di demandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di dare atto che la TASI non è applicata nel 2018, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2018 in ragione della sospensione dell'aumento dei tributi locali (art. 1, comma 37, legge n. 205/2017);
- di dare pertanto atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il piano economico finanziario (PEF) dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2018 - redatto ed approvato dalla Giunta dell'Unité des communes Grand Combin con deliberazione n. 2 del 08.01.2018 in qualità di Autorità di subATO - che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di confermare anche per l'anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel regolamento della TARI;
- di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Servizi a misurazione **Conferimenti e tessere**

Costo conferimento	Tipologia Rifiuto	
	Organico	Indifferenziato
Euro al litro	0,04	0,05
Euro a svuotamento	0,72	0,90

Tipologia tessera	Costo
1 tessera per unità immobiliare	gratuita
Tessera aggiuntiva	5,00
Tessera sostitutiva in caso di smarrimento o rottura	5,00
Tessera sostitutiva in caso di smagnetizzazione	gratuita

Servizi a domicilio:
€ 10,00 a chiamata

Tariffa costi fissi e variabili metodo normalizzato (DPR 158/99):

<i>Utenze domestiche</i>			
Nucleo familiare		Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)
1 componente		0,39	31,69
2 componenti		0,45	73,95
3 componenti		0,49	95,07
4 componenti		0,52	116,20
5 componenti		0,57	153,17
6 o più componenti		0,59	179,58
vani accessori		0,39	-
<i>Utenze non domestiche</i>			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1-101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,35
2-104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,73	0,73
3-106	Esposizioni, autosaloni	0,42	0,41
4-131	Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc.	0,74	0,74
5-132	Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast,	0,84	0,78
6-107	Alberghi	0,93	0,87
7-109	Case di cura e riposo	1,1	1,04
8-111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	1,09
9-112	Banche ed istituti di credito	0,64	0,6
10-113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	1,01	0,95
11-114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25	1,17
12-133	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,	0,84	0,78
13-119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	1

14-120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5	0,47
15-121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,64	0,6
16-122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,82	3,96
17-124	Bar, caffè, pasticceria	2,12	2,97
18-125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	2,05	1,92
19-126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,79	1,67
20-127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,53	4,96
21-130	Discoteche, night club	1,21	1,14
22-103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,64	0,35

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

- 2) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TARI	Acconto	16 marzo 2019
	Saldo	16 maggio 2019

- 3) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
- 4) di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento decorreranno dal 1.01.2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, c 169, L. 296/2006;
- 5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 6) di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Associato Entrate (SAE) dell'Unité des Communes valdôtaines Grand Combin per gli adempimenti di competenza;

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

In ordine alla regolarità tecnica
(artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

In ordine alla regolarità contabile
(artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Calchera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal **09/03/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

Etroubles, il **09/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

Copia conforme all'originale.

Etroubles, il **09/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson